

DELIBERAZIONE 9 DICEMBRE 2021
563/2021/R/EEL

DISPOSIZIONI IN TEMA DI IMPIANTI ESSENZIALI PER L'ANNO 2022. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 111/06

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1184^a riunione del 9 dicembre 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 29 marzo 2021, prot. Autorità 14532, di pari data (di seguito: comunicazione 29 marzo 2021);
- la comunicazione di Terna, del 15 novembre 2021, prot. Autorità 42866, di pari data (di seguito: comunicazione 15 novembre 2021).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 64 e 65, della deliberazione 111/06, stabiliscono i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei

- costi (se non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);
- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario che a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all’Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire:
 - nel caso di unità termoelettrica, la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - nel caso di unità termoelettrica, il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - nel caso di unità termoelettrica, il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
 - nel caso di unità termoelettrica alimentata a gas naturale o a gas naturale da giacimenti minori isolati di tipo turbogas o a ciclo combinato a basso coefficiente di utilizzo, la stima del fattore di carico;
 - nel caso di unità idroelettrica, la categoria di appartenenza tra quelle indicate al comma 64.28;
 - il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti all’Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall’utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest’ultimo comma, l’utente medesimo:
 - con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell’elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale; se una o più unità nella disponibilità dello stesso utente sono alimentate a carbone, può inoltre esercitare la scelta del prodotto/indice di riferimento tra quelli indicati alla lettera a) del comma 64.16;
 - con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell’esercizio di questa facoltà, l’utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;

- i commi 65.2, lettera b), 65.3, lettera c), e 65.3.2 stabiliscono criteri per il calcolo del corrispettivo di reintegrazione (di seguito anche: Corrispettivo) che, tra l'altro, sono fondati, per ciascuna unità ammessa al regime di reintegrazione, sulla definizione di parametri tipici per l'individuazione delle quantità strettamente necessarie a implementare i programmi sotto il profilo tecnico;
- in particolare, nei periodi rilevanti in cui e per le quantità per cui un impianto ammesso alla reintegrazione dei costi non è singolarmente essenziale, i suddetti parametri (di seguito anche: parametri tecnici tipici) rilevano in sede di individuazione:
 - di quanto strettamente necessario per l'attuazione tecnica del programma relativo ai periodi rilevanti in cui e alle quantità per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale (comma 65.2, lettera b);
 - nelle ore non profittevoli, delle quantità - diverse da quelle per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale - strettamente necessarie a rendere il programma tecnicamente realizzabile date le quantità accettate nelle ore profittevoli (comma 65.3, lettera c);
 - delle quantità strettamente necessarie a permettere l'implementazione tecnica delle offerte accettate sul mercato per il servizio di dispacciamento (comma 65.3.2);
- Terna ha pubblicato l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06 per l'anno 2022, che include gli impianti San Filippo del Mela 220kV di A2A Energiefuture S.p.A. (di seguito: A2A Energiefuture), Montemartini di Acea Energia S.p.A., Biopower Sardegna di Alperia Trading S.r.l., Porcari di Axpo Italia S.p.A., Assemini, Porto Empedocle, Portoferraio e Sulcis di Enel Produzione S.p.A., Rosen 132kV di Solvay Chimica Italia S.p.A., Fiumesanto di EP Produzione S.p.A. (di seguito: EP Produzione), Iges di Ital Green Energy S.r.l. e Centrale elettrica di Capri di S.I.P.P.I.C. S.p.A. (di seguito: impianti rilevanti);
- la comunicazione 15 novembre 2021 di Terna riporta, tra l'altro, le proposte previste dal comma 64.31 in relazione alle unità di produzione degli impianti rilevanti;
- dalle comunicazioni 29 marzo 2021 e 15 novembre 2021 emerge che A2A Energiefuture ed EP Produzione hanno esercitato la facoltà di cui al comma 64.30, lettera b), richiedendo di modificare i valori standard di variabili che contribuiscono a determinare i costi variabili riconosciuti di capacità essenziale per l'anno 2022 nella loro disponibilità;
- con la comunicazione 15 novembre 2021, ai sensi del comma 65.3.8, Terna ha altresì presentato all'Autorità una proposta sui parametri tecnici tipici degli impianti rilevanti; dalla stessa comunicazione emerge la richiesta formulata da EP Produzione, *ex* comma 65.3.7, di modificare - in relazione all'impianto Fiumesanto - il valore di uno dei parametri tecnici tipici standard rispetto a quanto proposto da Terna.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare, in relazione alle unità di produzione degli impianti rilevanti e con efficacia limitata all'anno 2022, le proposte presentate da Terna, ai sensi del comma 64.31,

- lettera a), come modificate dalle istanze di cui alla lettera b) del comma medesimo, fatte salve le previsioni e le precisazioni di seguito esplicitate;
- prevedere che, in merito ai due combustibili dell'impianto Fiumesanto derivati dal petrolio, citati ai punti 4 e 5 della lettera di EP Produzione inviata a Terna *ex* comma 64.30 e allegata alla comunicazione 15 novembre 2021 di Terna, siano applicate nell'anno 2022 le metodologie di valorizzazione del costo standard per la logistica nazionale *ex* lettera b.3) del comma 64.12 valide per l'anno 2021, ai sensi del comma 77.50, in considerazione del fatto che le istanze di modifica delle menzionate valorizzazioni per l'anno 2022 non risultano supportate da elementi sufficienti e presentano incongruenze in relazione all'unità di misura;
 - approvare, con efficacia limitata all'anno 2022, le proposte sui parametri tecnici tipici presentate da Terna, ai sensi del comma 65.3.8, come modificate – nel caso dell'impianto Fiumesanto – dall'istanza avanzata da EP Produzione *ex* comma 65.3.7, precisando che:
 - detti parametri rilevano esclusivamente ai fini della determinazione del Corrispettivo per l'anno sopra citato;
 - l'approvazione dell'istanza di EP Produzione riguarda esclusivamente la parte relativa al valore del parametro tecnico tipico di cui è richiesta la modifica, ferma restando la disciplina del regime di reintegrazione per cui rileva detto parametro;
 - prorogare i termini per la presentazione di istanze relative ai parametri tipici, di cui al comma 65.3.7, e ai valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, di cui al comma 64.8, al fine di consentire agli utenti del dispacciamento interessati di poter disporre di un lasso temporale più ampio per la predisposizione e l'invio degli elementi a supporto di dette istanze;
 - per definire il quadro regolatorio generale per l'anno 2022 in materia di determinazione dei corrispettivi per gli impianti essenziali, estendere al citato anno le disposizioni la cui validità è attualmente limitata all'anno 2021, in tema di valorizzazione delle quote e dei titoli utilizzabili per adempiere agli obblighi *Emissions Trading*, escludendo però, dal novero dei mercati e dei prodotti di riferimento, il mercato e il prodotto "ICE - ICE Futures Europe, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma britannica (mercato primario)", in quanto non sono più collocate quote EUA sulla piattaforma britannica (mercato primario) gestita da ICE

DELIBERA

1. di approvare, con efficacia limitata all'anno 2022, le proposte e le istanze, di cui alle lettere a) e b), del comma 64.31, della deliberazione 111/06 (dati e informazioni di cui al comma 64.29 e istanze avanzate ai sensi del comma 64.30), presentate all'Autorità mediante le comunicazioni 29 marzo 2021 e 15 novembre 2021, con riferimento alle unità di produzione degli impianti rilevanti, fatte salve le previsioni e le precisazioni esplicitate in premessa;

2. di approvare, nei termini e con le limitazioni esplicitate in premessa, le proposte presentate da Terna S.p.A., ai sensi del comma 65.3.8, come modificate – nel caso dell’impianto Fiumesanto – dall’istanza avanzata da EP Produzione S.p.A. *ex* comma 65.3.7;
3. di modificare e integrare la deliberazione 111/06 nei termini di seguito indicati:
 - al comma 64.19.3, dopo la lettera e), è aggiunta la lettera seguente: “
 - f) per l’anno 2022, è calcolato secondo la metodologia per la determinazione dell’omonimo parametro di cui al comma 4.1 della deliberazione 27 ottobre 2020, 424/2020/R/eel, applicando i mercati e i prodotti di riferimento di cui al comma 6.1 della medesima deliberazione, salvo il mercato e il prodotto *ICE - ICE Futures Europe*, contratto spot in esito alle sessioni d’asta relative alla piattaforma britannica (mercato primario);
 - al comma 65.6, le parole “dal 2014 al 2021” sono sostituite dalle parole “dal 2014 al 2022”;
 - al comma 77.51, dopo la lettera i), è aggiunta la lettera seguente: “
 - j) agli utenti del dispacciamento interessati, è riconosciuta la facoltà di avanzare a Terna istanza di modifica dei valori delle variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, di cui al comma 64.11, e dei parametri tipici, di cui al comma 65.3.6, anche oltre i termini di cui, rispettivamente, ai commi 64.30 e 65.3.7, a condizione che sia supportata da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili; se la citata facoltà è esercitata, Terna presenta all’Autorità una proposta in merito alle richieste avanzate dall’utente del dispacciamento entro quindici (15) giorni dalla ricezione delle richieste medesime; la proposta di Terna deve essere espressamente approvata dall’Autorità.”;
4. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 111/06, come risultante dalle modifiche e integrazioni indicate ai punti precedenti, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

9 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini